

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE TRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Il giorno 26 novembre 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dalla Presidente della Federazione Trasporto Giovanni ROSSO assistita da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS e dal Funzionario regionale dell'Area categorie Erika MERLUCHI

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO e dal Presidente dell'Unione CNA/FITA Massimo PASTERIS, assistiti dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA e dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA


e

FILT CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Francesco IMBURGIA

FIT CISL PIEMONTE rappresentata dalla Coordinatrice regionale Stefania BARATTINI e dall'operatore regionale Alessandro VITTADELLO

UILTRASPORTI PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Gerardo MIGLIACCIO


Premesso che

- Il comparto del trasporto merci e della logistica artigianale rappresenta un elemento essenziale per la vitalità economica e sociale della Regione, garantendo la circolazione dei beni, il collegamento tra le diverse filiere produttive e la competitività del sistema territoriale;
 - Negli ultimi anni il settore ha vissuto una fase di forte cambiamento, segnata da un'evoluzione tecnologica accelerata, dalla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, dall'aumento dei costi operativi e dalla necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e normativi;
- 
- 
- 
- 

- Le imprese artigiane del trasporto e della logistica, pur mantenendo una dimensione prevalentemente familiare e territoriale, sono chiamate oggi a confrontarsi con sfide complesse che richiedono investimenti in innovazione, formazione e sicurezza, oltre a strumenti di flessibilità contrattuale capaci di garantire stabilità occupazionale e qualità del lavoro

Considerato

- il contributo del comparto alla coesione territoriale e alla valorizzazione del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare nelle aree periferiche e nei distretti produttivi, dove il trasporto artigiano rappresenta spesso un presidio economico e occupazionale;
- la necessità di sostenere la competitività e la sostenibilità delle imprese attraverso strumenti contrattuali che favoriscano l'innovazione, l'organizzazione efficiente del lavoro, la qualificazione professionale e la sicurezza degli operatori;
- la volontà delle Parti di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato sulla collaborazione costruttiva, sul dialogo e sulla responsabilità reciproca, promuovendo iniziative orientate alla stabilizzazione dell'occupazione, alla valorizzazione delle professionalità e alla salvaguardia del patrimonio produttivo e culturale del territorio, favorendo un contesto attrattivo per nuovi talenti e per il consolidamento delle competenze già presenti

stante

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Trasporto Merci e Logistica, sottoscritto il 6 dicembre 2024;
- quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriali;
- l'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano sottoscritto il 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso viene stipulato il presente Contratto Collettivo regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore Trasporto Merci e Logistica.

Art.1 Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattivit , con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale, ovvero alla conferma dello stesso.

Alla scadenza del periodo di validit , le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni.

Art.2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane del settore Trasporto Merci e Logistica che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica del 6 dicembre 2024, sottoscritto dalle Parti firmatarie il presente Accordo.

Art.3 Elemento Economico Regionale

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente dalle Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di novembre. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio a ottobre 2025 saranno erogati in tre soluzioni uguali con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2026 (Allegato A).

Gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Regionale rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Laddove, ai sensi dell'art. 38 del CCNL di riferimento, sia prevista l'erogazione dell'elemento perequativo, le Parti convengono che il relativo importo si intenda integralmente assorbito dall'Elemento Economico Regionale (EER), senza che ne derivi alcun riconoscimento economico aggiuntivo.

Art.4 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento di Produttività, di seguito EPR, nella misura massima del 3%, nel caso del raggiungimento degli obiettivi, dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione.

La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.

Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui*

al comma 188" così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208, come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti due parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026

Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali ($0,01/0,50 = 0$ e $0,51/0,99 = 1$).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione del valore dell'EPR verrà effettuata annualmente da una specifica Commissione regionale di settore, che si riunirà entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

Art.5 Una Tantum

Al fine di compensare la scopertura contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente, compresi gli apprendisti, in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi in tre tranches:

- 1° tranne pari a 70 € da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2025
- 2° tranne pari a 70 € da corrispondere con la retribuzione del mese di dicembre 2025
- 3° tranne pari a 90 € da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2026

L'importo riconosciuto a titolo di Una Tantum non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR. Dal punto di vista contributivo gli importi di Una Tantum sono da assoggettare alle normali aliquote, dal punto di vista fiscale gli importi riconosciuti sono da sottoporre al regime della tassazione separata, trattandosi di somme erogate per compensazione di scopertura contrattuale.

Art.6 Commissione tecnica ex art.32

Le Parti concordano che la Commissione Paritetica Regionale Trasporti (CPRT), la cui attività è regolata dall'art. 1 dell'Accordo Quadro Regionale dell'Autotrasporto Piemontese del 25 luglio 2022, procederà alla definizione di una procedura operativa e di una modulistica condivisa a livello regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del CCNL di riferimento.

FILT CGIL PIEMONTE

FIT CISL PIEMONTE

UILTRASPORTI PIEMONTE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE

CNA PIEMONTE

CASARTIGIANI PIEMONTE

Allegato A
Elemento Economico Regionale 2025

TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%
Q	2.361,89	35,43
1	2.218,21	33,27
2	2.037,77	30,57
3 S	1.840,37	27,61
C3	1.841,12	27,62
B3	1.840,37	27,61
A3	1.839,62	27,59
3	1.790,78	26,86
F2	1.791,57	26,87
E2	1.790,82	26,86
D2	1.790,08	26,85
4	1.703,42	25,55
H1	1.735,17	26,03
G1	1.728,20	25,92
4 J	1.659,07	24,89
5	1.624,06	24,36
6	1.518,05	22,77
6 J	1.396,35	20,95
I - 1°-6° m (*)	1.522,12	22,83
I dal 7° m (*)	1.605,13	24,08
L 1°-6° m (*)	1.522,12	22,83
L 7°-15° m (*)	1.605,13	24,08
L dal 16° m (*)	1.646,66	24,70

Livelli	feb-26	mar-26	apr-26
Q	118,09	118,09	118,09
1	110,91	110,91	110,91
2	101,89	101,89	101,89
3 S	92,02	92,02	92,02
C3	92,06	92,06	92,06
B3	92,02	92,02	92,02
A3	91,98	91,98	91,98
3	89,54	89,54	89,54
F2	89,58	89,58	89,58
E2	89,54	89,54	89,54
D2	89,50	89,50	89,50
4	85,17	85,17	85,17
H1	86,76	86,76	86,76
G1	86,41	86,41	86,41
4 J	82,95	82,95	82,95
5	81,20	81,20	81,20
6	75,90	75,90	75,90
6 J	69,82	69,82	69,82
I - 1°-6° m (*)	76,11	76,11	76,11
I dal 7° m (*)	80,26	80,26	80,26
L 1°-6° m (*)	76,11	76,11	76,11
L 7°-15° m (*)	80,26	80,26	80,26
L dal 16° m (*)	82,33	82,33	82,33